

RELAZIONE GENERALE



COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

**PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

RELAZIONE GENERALE

(Legge 447/95 art. 6)

RELAZIONE GENERALE

REDAZIONE/SERVICE	Geom. Maurizio Covolo – Ufficio Tecnico Comunale	
DATA settembre.2009	FORMATO	AGGIORNAMENTO: Edizione aggiornata con le osservazioni accolte
ELABORATO 01	file:Relazione Generale	

1. PREMESSE

La classificazione acustica del territorio è un atto di pianificazione che i Comuni sono tenuti ad attuare in base alla Legge quadro 26 ottobre 1995 n° 447 seguendo le modalità indicate dalla normativa regionale che regola la materia. La classificazione acustica, ancorchè atto dovuto dalla normativa vigente, rappresenta una opportunità le Amministrazioni Locali di regolamentare l'uso del territorio, oltre che in base agli strumenti urbanistici anche sulla base dell'impatto acustico o della tutela che ciascun insediamento, sia civile che produttivo, o, di servizio, devono avere in una determinata area.

L'inquinamento da rumore è oggi uno dei problemi che condizionano negativamente la qualità della vita anche se per un lungo periodo vi è stato un generale disinteresse per il problema. La classificazione acustica incide sulla destinazione d'uso del territorio in quanto lo distingue in aree a maggiore o minore livello di rumorosità consentita. E' demandato alle Amministrazioni Locali, pur nel rispetto della normativa nazionale e regionale, determinare l'assegnazione delle classi acustiche con una certa discrezionalità in rapporto alle caratteristiche ed all'uso del territorio. Il fine è quello di prevenire il deterioramento delle zone non inquinate e di fornire uno strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale, in stretto collegamento con il Piano Regolatore Generale (oggi Piano degli Interventi) che è il principale strumento di pianificazione del territorio.

Il Piano di Classificazione Acustica costituisce quindi lo strumento di riferimento per la garanzia della salvaguardia ambientale e per indirizzare, in condivisione con altri strumenti urbanistici, le azioni idonee a mantenere le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti previsti dalle vigenti norme in materia. Tale necessità nasce da una serie di elementi concomitanti quali l'aumento delle attività produttive, la motorizzazione di massa, la formazione di agglomerati urbani con elevata densità di popolazione, che hanno determinato, assommandosi nel tempo, un costante aumento dei livelli di inquinamento acustico, per cui il fenomeno ha assunto il carattere di emergenza.

L'obiettivo della classificazione acustica non è comunque solo quello di suddividere il territorio comunale in zone acusticamente omogenee ma, soprattutto, quello di programmare un controllo delle aree critiche che emergono in fase di analisi, stabilendo modalità e competenze per gli interventi.

RELAZIONE GENERALE

La presente relazione di accompagnamento alla classificazione acustica del Comune di Salcedo illustra la metodologia seguita e le scelte effettuate per la realizzazione del piano al fine di creare uno strumento coerente con gli altri strumenti pianificatori del territorio già approvati dall'Amministrazione Comunale.

RELAZIONE GENERALE

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La classificazione acustica dei territori comunali è stata inizialmente prevista dall'art. 2 del DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto stabiliva che il territorio comunale dovesse essere suddiviso in zone acusticamente omogenee, secondo sei classi, per ciascuna delle quali venivano fissati i limiti del livello equivalente di intensità sonora. Successivamente tali adempimenti sono stati previsti dalla Legge 26.10.1995 n° 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Con tale legge si sono fissate le finalità, si sono definiti i concetti fondamentali (inquinamento acustico, sorgenti sonore fisse e mobili, valori di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità) e si sono stabilite le competenze di Stato, Regioni, Provincie e Comuni, ribadendo che tra le competenze dei Comuni figura la classificazione acustica del territorio comunale.

A tutt'oggi risultano emanate le seguenti norme in materia:

- Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n° 447 ed i relativi decreti attuativi;
- D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
- D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- D.P.R. 11/12/1997 n° 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";
- D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica";
- D.P.R. 18/11/1998 n° 459 "Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
- D.P.C.M. 16/04/1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- D.M. 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";
- D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

RELAZIONE GENERALE

- Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- Linee Guida per la elaborazione di piani comunali di risanamento acustico pubblicato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
- D.G.R.V. 21/09/1993 n° 4313 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tabella 1 allegata al D.P.C.M. 01/03/1991";
- Il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447"

RELAZIONE GENERALE

3. DEFINIZIONI SPECIFICHE

Inquinamento Acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e di merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente.

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Superare i limiti comporta sanzioni amministrative.

Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Superare il valore di attenzione comporta piano di risanamento.

Valore di qualità: il valore di rumore da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (obiettivo da conseguire nel breve, medio, lungo periodo).

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Livello di rumore residuo (LR): è il livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

RELAZIONE GENERALE

Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log (p / p_o)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione misurata in Pascal (Pa) e p_o è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard;

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A": è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(A)T} = 10 \log [1/T \int_0^T p_A^2(r) / p_A^2 d\tau] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme IEC n° 651); p_o è il valore della pressione sonora di riferimento già citato nel precedente punto; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(A)T} \cdot T$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Livello differenziale di rumore (LD): è la differenza tra il livello $Leq (A)$ di rumore ambientale (LA) e quello del rumore residuo (LR): $LD = LA - LR$

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Tempo di riferimento (Tr): è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

Tempo di osservazione (To): è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

Tempo di misura (Tm): è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

Fasce di transizione tra zone adiacenti con classi non contigue: qualora due zone adiacenti abbiano classi non contigue (es. III e V) è possibile prevedere una fascia di transizione tra le due zone, nella quale è prevista la possibilità di un adeguamento graduale ai limiti delle due adiacenti. Tale definizione è prevista solo nella D.G.R.V. 21.03.1993 n° 4313 poiché la normativa nazionale è orientata all'applicazione di piani di risanamento.

Fasce di rispetto per le infrastrutture di trasporto: sono previste dal DPR n° 142/2004 a norma dell'art. 11 della L. 447/1995, delle fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie dove, unicamente per la rumorosità provocata al traffico stradale, si considerano appositi limiti; i limiti e le estensioni

RELAZIONE GENERALE

delle fasce dipendono dalla classificazione associata alle strade: Sono previste delle fasce intorno alle strutture ferroviarie, dove, unicamente per la rumorosità provocata dal traffico ferroviario, si considerano appositi limiti.

Le altre sorgenti di rumore ricadenti all'interno delle fasce devono rispettare i limiti previsti dalla classificazione per la zone in cui insistono.

RELAZIONE GENERALE

3.1 Definizione delle classi acustiche

Il D.P.C.M. 01.03.1991 dispone all'art. 2 che i Comuni adottino la classificazione del proprio territorio in zone acustiche in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio, al fine della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti.

Si elencano di seguito le sei classi individuate nella tabella 1 del suddetto DPCM:

Classe I	Aree particolarmente protette
	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II	Aree prevalentemente residenziali
	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;
Classe III	Aree di tipo misto
	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
Classe IV	Aree di intensa attività umana
	Rientrano in questa classe le aree urbane ineteressate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie;
Classe V	Aree prevalentemente industriali
	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;
Classe VI	Aree esclusivamente industriali
	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi;

RELAZIONE GENERALE

Tabella 2: **Valore limite di emissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6:00 – 22:00)	notturno (22:00 – 06:00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 3: **Valore limite assoluto di immissione** [Leq(A)]: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6:00 – 22:00)	notturno (22:00 – 06:00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 4: **Valori di attenzione** [Leq(dA)]: valore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Classi di destinazione d'uso del territorio		VALORI DI ATTENZIONE			
		Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

RELAZIONE GENERALE

Tabella 5: **Valori di qualità** [Leq in db/(A)]: valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge n° 447/1995:

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6:00 – 22:00)	notturno (22:00 – 06:00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 6: **Valore limite differenziale di immissione**: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (6:00 – 22:00)	notturno (22:00 – 06:00)
I	Aree particolarmente protette	+5	+3
II	Aree prevalentemente residenziali	+5	+3
III	Aree di tipo misto	+5	+3
IV	Aree di intensa attività umana	+5	+3
V	Aree prevalentemente industriali	+5	+3
VI	Aree esclusivamente industriali	+5	+3

Per quanto riguarda i limiti differenziali di immissione, “essi sono 5dB per il periodo diurno e 3dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi”.

Tali limiti non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate in classe IV;
- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misura a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

RELAZIONE GENERALE

3.2 FASCE TERRITORIALI DI PERTINENZA ACUSTICA

Il D.P.R. 30.03.2004 n° 142 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione. Definisce pertanto l'estensione delle fasce territoriali di pertinenza acustica, all'interno delle quali dovranno essere rispettati i limiti di immissione sonora, riportati nelle tabelle che seguono e riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Con il termine fascia di pertinenza si intende la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale.

Nel caso di fasce divise in due parti, si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura, denominata fascia A, ed una seconda più distante, denominata fascia B.

Tabella 7: **Valori limite differenziali di immissione**

Tipo di strada	Sottotipo ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Limiti di emissione			
			scuole, ospedali, case di cura e di riposo		altri ricettori	
			DIURNO (6:00-22:00)	NOTTURNO (22:00-6:00)	DIURNO (6:00-22:00)	NOTTURNO (22:00-6:00)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	conformi alla zonizzazione acustica			
F – locale		30				

Per le scuole vale solo il limite diurno.

RELAZIONE GENERALE

Tabella 8: **Strade esistenti ed assimilabili**

Tipo di strada	Sottotipo ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Limiti di emissione			
			scuole, ospedali, case di cura e di riposo		altri ricettori	
			DIURNO (6:00-22:00)	NOTTURNO (22:00-6:00)	DIURNO (6:00-22:00)	NOTTURNO (22:00-6:00)
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbane secondarie	Ca (carreggiate separate)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (altre)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (carreggiate separate)	100	50	40	70	60
	Db (altre)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	conformi alla zonizzazione acustica			
F – locale		30				

Per le scuole vale solo il limite diurno.

RELAZIONE GENERALE

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

4.1 Descrizione generale

Il territorio comunale di Salcedo ha una superficie di 6,12 chilometri quadrati ed alla data del 31.12.2008 assommava 1.032 abitanti, pari ad una densità media di 168,63 ab/Kmq.

L'estensione territoriale di sviluppa da una quota minima di 221 m. fino ad una quota massima di 541 m. sul livello del mare e confina con i Comuni di Lusiana, Marostica, Molvena, Fara Vicentino e Lugo di Vicenza, tutti entro la Provincia di Vicenza. Il territorio presenta un nucleo pressoché centrale costituito dal centro abitato "Salcedo", da un centro in località Laverda ("Burani") che per la sua conformazione è situato a cavallo del confine tra i Comuni di Salcedo, Lusiana e Marostica. Sul territorio sono inoltre presenti agglomerati abitati aventi le caratteristiche tipiche delle "contrade" o delle "case sparse".

I dati relativi al censimento 1991 registravano una popolazione pari a 990 abitanti; al censimento 2001 si è registrata una popolazione pari a 1.029 abitanti, con una variazione percentuale, nel decennio 1991-2001 in incremento pari al 3,94%. Alla data del 31.12.2008 la popolazione registrata ammonta a 1.032 abitanti per cui rispetto all'ultimo censimento si è in presenza di una sostanziale stasi, peraltro comune, alle zone delle fasce pedemontane/montane. Gli abitanti, alla data del 31.12.2008, risultano distribuiti in 381 nuclei familiari con una presenza media di 2,71 componenti per nucleo familiare.

L'economia locale dalla fine del 1800 e fino agli anni settanta si è basata prevalentemente sull'agricoltura. Dagli anni sessanta lo sviluppo industriale delle aree limitrofe (Breganze, Thiene, Marostica) ha portato ad una emigrazione della forza attiva/lavorativa verso tali zone, mantenendo comunque, a livello familiare, una presenza e conduzione diretta delle aziende agricole, che per lo più, proprio per le loro limitate dimensioni, non permettevano un reddito sufficiente ai fabbisogni che le mutate esigenze della società andavano ad imporre. Sempre negli anni sessanta, con la ripresa economica che in generale ha interessato l'intera nazione, si sono inseriti nel contesto territoriale piccole attività, tutte a carattere artigianale/familiare, per lo più con indirizzi tessile (maglierie) o di servizio locale (falegnamerie, lavorazioni meccaniche in conto terzi, ecc.).

Attualmente nel territorio risultano dislocate 12 attività produttive con indirizzo vario (per lo più: carpenteria meccanica leggera, falegnamerie, maglifici) che occupano circa 60 addetti. Le aziende agricole attive a titolo principale risultano essere 6 a cui si affiancano altre 13 gestite per lo più da soggetti già in pensione.

RELAZIONE GENERALE

4.2 Mobilità

Il territorio comunale di Salcedo trova collocazione nella fascia pedemontana vicentina ed è attraversato dalle arterie provinciali di collegamento dell'asse pianura – Altopiano dei Sette Comuni, nella direzione Thiene-Altupiano (S.P. "Farneda") e nella direzione Breganze-Altupiano (S.P. "Lusianese"), confinando sull'intero lato nord con il Comune di Lusiana che risulta facente parte del citato "Altupiano dei Sette Comuni".

Il territorio non risulta interessato da previsioni infrastrutturali a scala sovralocale né a livello regionale né a livello nazionale.

La struttura viaria principale che interessa l'area di Salcedo è costituita da:

- S.P. 69 "Lusianese" che attraversa il territorio comunale (quasi tagliandolo in due parti e passando per il centro abitato "Salcedo") che collega la pianura (zona Breganze) con l'Altupiano dei Sette Comuni (zona Lusiana);
- S.P. 91 "Farneda" che dal Comune di Fara Vicentino (con provenienza Zugliano-Thiene) va a collegarsi nel centro abitato "Salcedo" con la sopra menzionata S.P. "Lusianese";

La S.P. 91 "Farneda", dal 2002 con ordinanza dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza (Ente proprietario), è stata interclusa al traffico pesante, salvo eventuali deroghe (attività locali o cantieri di zona); conseguentemente parte del traffico pesante di collegamento tra l'Altupiano e la pianura (direttrice Lusiana – Breganze o Lusiana – Thiene) si riversa sulla S.P. 69. L'Altupiano dei Sette Comuni è comunque asservito anche dalle S.S. 349 (direttrice Thiene), dalla S.P. 72 (direttrice Bassano del Grappa) e dalla S.P. 71 (direttrice Marostica) che in misura preponderante smaltiscono tutto il traffico.

La struttura secondaria che interessa l'intero territorio è costituita da una serie di arterie locali che raggiungono le varie zone ove sono ubicate le "contrade" o "nuclei abitati" e/o le "case sparse". Le principali direttrici sono la "Angonese-Campodirondo" che collega tutta la zona est con il centro abitato "Salcedo" e la "ex consorziale del Laverda" che ubicata nell'omonima vallata funge da collegamento tra i vari Comuni che vi si affacciano (Salcedo, Lusiana, Marostica, Molvena, oltre a Fara Vicentino e Mason Vicentino).

L'area urbana di Salcedo (centro Salcedo) è, come detto, interessata in particolar modo dalle due direttrici provinciali, ma non presenta particolari fenomeni legati a congestione del traffico; anche nelle c.d. fasce orarie di punta la mole di traffico resta comunque ben al di sotto dei flussi considerati "consistenti" e svolge una funzione di "smistamento" dei flussi provenienti per lo più dalla viabilità extraurbana verso le località limitrofe.

Le caratteristiche del territorio e della viabilità non determinano pertanto i fenomeni di conflitto tipici delle aree urbane interessate da traffico di attraversamento improprio e da traffico urbano (aumento consistente in determinate fasce orarie del numero di veicoli, velocità ridotte, presenza di

RELAZIONE GENERALE

incroci, impianti semaforici, code, ecc.). Non si ritiene sussistano di conseguenza elementi di criticità tali da comportare uno studio della circolazione al fine di ottimizzare le risorse infrastrutturali esistenti.

RELAZIONE GENERALE

5. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Per la classificazione del territorio comunale si è proceduto mediante una attenta analisi del territorio ed un confronto sulla base delle destinazioni d'uso esistenti e previste dal Piano degli Interventi recentemente adottato e che, comunque, ricalca senza sostanziali variazioni gli indirizzi del precedente P.R.G. comunale.

5.1 Classificazione acustica preliminare

La classificazione acustica del territorio comunale si è basata preliminarmente procedendo ad una attenta analisi del territorio, e, con il confronto sulla base delle destinazioni d'uso esistenti o previste, così come definite dal Piano degli Interventi recentemente approvato dalla stessa Amministrazione Comunale seguente al P.A.T.I. "Terre di Pedemontana Vicentina".

Le fasi preliminari per la classificazione acustica si sono sviluppate nell'elaborazione:

- della corrispondenza tra le classi acustiche e le categorie omogenee e d'uso del suolo così come previsto dal vigente Piano degli Interventi, fermo restando l'integrazione ed il coordinamento tra i due strumenti di pianificazione;
- di una attenta definizione delle classi acustiche al fine di limitare l'utilizzo delle fasce di transizione e cercando di evitare il contatto diretto tra aree aventi livelli assoluti di rumore che si discostino per più di 5 dB(A);
- di una individuazione dell'esposizione al rumore degli edifici sensibili (Scuole, Asili, Case di Riposo, ecc.), dando comunque atto che, nella realtà comunale, gli edifici scolastici non è possibile equipararli a "complessi scolastici" poiché limitati a due singole costruzioni;
- dell'inserimento delle fasce di pertinenza acustica fissate dalla normativa vigente per le infrastrutture di trasporto;

Per la caratterizzazione delle classi acustiche si è tenuto conto e sono stati seguiti i criteri orientativi stabiliti dalla D.G.R.V. n° 4313 del 21.09.1993 della Regione Veneto, cercando di:

- seguire gli elementi fisici e/o viari per delimitare tra loro le aree a diversa classificazione;
- osservare la pianificazione territoriale prevista dal vigente Piano degli Interventi;
- non creare microsuddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, ma individuare, nei limiti del possibile, aree con caratteristiche omogenee;
- rendere possibile la classificazione sulla base delle caratteristiche territoriali esistenti;

RELAZIONE GENERALE

5.1.1 La classificazione diretta delle zone di tipo I – V – VI

Come esplicitamente indicato nella D.G.R.V. n° 4313/1993, i limiti di accettabilità diurna e notturna dei livelli di inquinamento acustico vanno stabiliti in relazione alle caratteristiche fisico-funzionali del territorio: di qui la diversificazione dei limiti per le sei classi territoriali omogenee. La metodologia quantitativa proposta dagli indirizzi regionali non risulta necessaria per l'individuazione delle zone di classe I, V, e VI, in quanto queste risultano individuabili con facilità e con sufficiente certezza, sulla base delle loro caratteristiche fisico-funzionali.

Sulla base di questi elementi sono state classificate le destinazioni d'uso del territorio comunale.

Queste risultano:

- aree per le quali la quiete rappresenta un requisito essenziale di fruizione: scuole, asili, case di riposo, ecc., aree rurali con limitata attività agricola – Classe I;
- aree a carattere prevalentemente produttivo, industriale, artigianale – Classe V;
- aree di classe II – III – IV individuate mediante una valutazione della densità della popolazione, delle attività commerciali, delle attività artigianali e della tipologia e densità di traffico;

5.1.2. La classificazione indiretta delle zone di tipo II – III – IV

Seguendo le linee guida della citata D.G.R.V. n° 4313/1993 per ciascuna delle zone preliminarmente individuate, di cui all'allegato "Calcolo punteggi delle Aree omogenee", è stato attribuito un punteggio variabile da 1 a 3 per ciascuno dei seguenti parametri:

- densità di popolazione;
- densità di attività commerciali e terziarie;
- densità di attività artigianali ed industriali;
- tipologia ed intensità del traffico;

secondo la seguente tabella:

Tabella 10 – Punteggi classificazione			
Parametri/Punteggio	1	2	3
Densità popolazione	Bassa	Media	Alta
Traffico veicolare	Locale	Di attraversamento	Intenso
Attività commerciali e terziarie	Limitata presenza	Presenza	Elevata presenza
Attività artigianali	Assenza	Limiatata presenza	Presenza

- Le aree con un punteggio pari a 4 sono state individuate come classe II;
- Le aree con un punteggio tra 5 e 8 sono state individuate come classe III;
- Le aree con un punteggio maggiore di 8 sono state individuate come classe IV;

RELAZIONE GENERALE

5.2 Indagine fonometrica

L'indagine fonometrica nella fase di suddivisione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee non risulta obbligatoria, per cui, già in sede di classificazione preliminare non sono emerse aree potenzialmente critiche e/o alterate per la presenza di specifiche sorgenti o attività rumorose. Per quanto sopra non si è ritenuto necessario procedere a rilevazioni strumentali.

5.3 Situazioni di criticità

Dalla classificazione preliminare non sono emerse, come già evidenziato al punto 5.2 aree potenzialmente critiche o alterate per la presenza di specifiche sorgenti od attività rumorose. La individuazione degli edifici scolastici in classe I, quali siti sensibili, è stata ritenuta opportuna, pur non ricorrendo necessariamente le condizioni per una autonoma classificazione in quanto non si tratta di specifici complessi scolastici ma di singoli edifici, onde mantenere, comunque, se ritenuto necessario, la possibilità di raggiungere livelli di confort acustico più elevati mediante interventi mitigatori legati ad un eventuale piano di risanamento. Non si è ritenuto pertanto necessario attivare fasce di transizione.

5.4 Classificazione acustica definitiva

Effettuata la classificazione preliminare si è proceduto alla verifica di congruità con il vigente Piano degli Interventi n° 1, recentemente approvato dall'Amministrazione Comunale a seguito della adozione del P.A.T.I. "Terre di Pedemontana Vicentina", che ha comunque mantenuto gli indirizzi generali del precedente Piano Regolatore Generale stante anche le limitate estensioni territoriali ed una situazione territoriale consolidata e confermata nel tempo (centro, nuclei e contrade, zone agricole e zona artigianale/industriale).

In particolare, con riferimento al Regolamento urbanistico, è stata effettuata una verifica sul territorio circa la corrispondenza tra le destinazioni urbanistiche e le destinazioni d'uso effettive.

Sono state conseguentemente adottate le attribuzioni di seguito elencate.

5.4.1 Classificazione diretta delle zone di tipo I, V, VI

5.4.1.1 Classe I

Sono state identificate come aree in cui dare particolare attenzione alla conservazione della quiete le seguenti zone:

- Zona a nord del territorio comunale (confinante con il Comune di Lusiana) interessata dalla presenza di aree prevalentemente boscate, di difficile accessibilità e coltivazione agraria, soggette a vincoli di varia natura (idrogeologico, paesaggistico, boschivo, ecc.);

RELAZIONE GENERALE

- Aree di pertinenza degli edifici con destinazione scolastica (scuola elementare e scuola materna);

5.4.1.2 Classe V

Sono state identificate come aree a carattere prevalentemente produttivo interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni le seguenti zone:

- Zona produttiva di via Scandolare localizzata tra la SP 69 e la strada comunale Sbusa;

5.4.1.3 Classe VI

Non sono state identificate zone aventi caratteristiche tali da poter essere classificate in classe VI secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il risultato d'assieme è riportato nell'elaborato grafico (tavola unica) allegato alla presente relazione e facente parte integrante del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

5.4.2 Classificazione indiretta delle zone di tipo II, III, IV

5.4.2.1 Classe II

Sono state identificate come aree urbane residenziali interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciale le seguenti zone:

- Zone residenziali ricadenti all'interno del centro abitato (zona capoluogo) e zone limitrofe [Colombara, Scandolare (loc. Strolichi e Cincioni), Angonese];

(i punteggi di classificazione risultano:

densità popolazione	bassa	1
traffico veicolare	di attraversamento (o locale)	2 / 1
attività commerciali e terziarie	limitata presenza	1
attività artigianali	assenza	1

per un totale variabile da 4 a 5 punti)

5.4.2.2 Classe III

Sono state identificate come aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale o di attraversamento, con alta densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici e limitata presenza di attività artigianali, zone agricole-produttive interessate dalla salvaguardia delle attività agricole e dall'utilizzo di macchine agricole, le seguenti zone:

RELAZIONE GENERALE

- Ricomprende in generale le zone coincidenti nel P.I. con quelle agricole, ad eccezione di quelle inglobate nella classe I, e, le località/contrade ecc. così elencate: Artusi, Burani, Campodirondo, Cà Bianca, Cà Nova, Castellaro, Ceccona, Cesare Battisti (parte), Cime, Coghi, Consegnaro, Conte, Corticella, Cucco, Fontana, Garibaldi (parte), Gasparotti, Lazzaretti, Legato, Lupiari, Marchi, Masi, Montemaggiore, Moretti, Naranzolo, Noncenigo, Panzotti, Paroli, Puvolo, Roma (parte), Ronzani, Roste, Salbeghi, San Valentino, Scandolare (parte), Sostizzo;

(i punteggi di classificazione risultano:

densità popolazione	bassa	1
traffico veicolare	di attraversamento (o locale)	2 / 1
attività commerciali e terziarie	limitata presenza	1
attività artigianali	limitata presenza	2

per un totale variabile da 5 a 6 punti)

5.4.2.3 Classe IV

Sono state identificate come aree urbane interessate prevalentemente da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, uffici, attività artigianali e limitata presenza di piccole industrie le seguenti zone:

- Non sono state identificate zone con caratteristiche tali da poter essere classificate in classe VI secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il risultato d'assieme è riportato nell'elaborato grafico (tavola unica) allegato alla presente relazione e facente parte integrante del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

5.4.3 Aree di particolare utilizzo

Per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile sono state identificate le aree appresso indicate, il cui utilizzo, per tali finalità, dovrà essere comunque autorizzato dal Comune che effettuerà le necessarie prescrizioni e potrà concedere deroga al rispetto dei limiti acustici fissati per la zona ove le stesse insistono; manifestazioni in aree diverse da quelle qui citate sono comunque possibili previa specifica autorizzazione in deroga.

Aree spettacoli:

- impianti sportivi località Corticella;

RELAZIONE GENERALE**5.4.4 Fasce di transizione tra aree con classi non successive**

Considerando gli indirizzi del DPCM 01.03.1991, tesi a salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento acustico in relazione alle specifiche caratteristiche funzionali e d'uso che compongono il territorio, si assume come principio generale che sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, fatti salvi i seguenti casi:

- a) confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe III; va considerata una fascia di transizione massima di mt. 50;
- b) confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe II; va considerata una fascia di transizione massima di mt. 100;
- c) confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree destinate a parco urbano territoriale; va considerata una fascia di transizione massima di mt. 100;
- d) confine tra aree inserite in classe III e IV ed aree destinate a parco urbano territoriale; va considerata una fascia di transizione massima di mt. 50;
- e) confine tra fasce di rispetto viabilistico ed aree in classe I; va considerata una fascia di transizione massima di mt. 50;

Le fasce di transizione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), devono essere graficamente distinte dalle zone e consentire il graduale passaggio del disturbo acustico da quello della zona di classe superiore a quello di classe inferiore.

E' fatta salva per l'Amministrazione Comunale tenuto conto della specifica situazione territoriale di fatto, di poter prevedere la fascia di transizione totalmente nella zona di classe superiore od in quella di classe inferiore, ovvero a cavallo delle stesse.

5.4.5 Fasce di rispetto delle infrastrutture stradali

L'inquinamento acustico originato dall'esercizio delle infrastrutture stradali è stato recentemente regolato dal D.P.R. 30.03.2004 n° 142, in attuazione alle Legge Quadro. Tale decreto individua, per ogni categoria di strada prevista dal vigente Codice della Strada, delle fasce di pertinenza acustica, di diversa larghezza, all'interno delle quali valgono, per la sorgente sonora "traffico stradale", specifici limiti di immissione acustica. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce di pertinenza valgono i limiti di immissione ed emissione stabiliti dalla zonizzazione acustica. Le strade identificate come traffico locale non si considerano suscettibili di applicazione di fasce di rispetto.

RELAZIONE GENERALE

Si riporta l'elenco delle ampiezze delle fasce di rispetto per ciascuno dei tratti stradali considerati:

Denominazione	Note	Classificazione del Tratto stradale	Ampiezza della fascia in metri
S.P. 69 "Lusianese"	Tratto extraurbano	Attraversamento	30
S.P. 69 "Lusianese"	Tratto urbano	Attraversamento	30
S.P. 91 "Farneda"	Tratto extraurbano	Attraversamento	30
S.P. 91 "Farneda"	Tratto urbano	Attraversamento	30

5.4.5.1 Infrastrutture stradali di nuova realizzazione

Le medesime disposizioni di legge del citato D.P.R. n° 1422004 trovano applicazione anche nel caso di ampliamenti di infrastrutture stradali o di costruzione di nuove infrastrutture. Si evidenzia che nelle previsioni a breve scadenza non sono previsti nel territorio comunale interventi simili.

RELAZIONE GENERALE

6. CONCLUSIONI

Dopo aver effettuato la classificazione delle zone, secondo quanto precedentemente esposto, individuate le fasce di rispetto e quelle di transizione, e ricondotto il tutto all'elaborato grafico dell'intero territorio comunale, la situazione nel complesso può essere così riassunta:

- **TERRITORIO:** l'intero territorio comunale, ricondotto anche alle scelte urbanistiche del vigente strumento (P.I.), presenta in prevalenza una destinazione "agricola". L'attuale progressivo abbandono della diretta conduzione dei fondi da parte di "imprenditori agricoli" e la conseguente dismissione delle aziende agricole non ha comunque fatto venire meno la manutenzione del territorio, che, attuato in modo meccanizzato, evita conseguentemente l'abbandono ed il progressivo degrado dei terreni con tutte le problematiche connesse. Tale vocazione storica (indirizzo agricolo), seppure in un momento di profondo e sostanziale mutamento, resta quindi ancora attuale e risulta altresì conforme agli indirizzi della DGRV 21.09.1993 n° 4313 che suggerisce di evitare una microzonizzazione troppo frammentata. Ciò si è tradotto, in definitiva, in una classificazione prevalente del territorio di classe III (aree di tipo misto): nella realtà territoriale di questo Comune rientrano le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento (S.P. Lusianese e S.P. Farneda), le presenze di attività commerciali od uffici (parte del centro ove tali attività insistono), le presenze artigianali e l'assenza di quelle industriali, e tutte le aree rurali coltivate ove vi sia l'impiego di macchine operatrici.
- Parte del centro (inteso come capoluogo) è caratterizzato da aree che, sebbene non contigue, sono interessate esclusivamente da edificazioni di tipo residenziale, in minima parte da traffico veicolare di attraversamento, addirittura senza presenza di attività commerciali. Alcune zone limitrofe allo stesso capoluogo presentano analoghe caratteristiche. Per tali porzioni di territorio comunale la classificazione presenta le caratteristiche della classe II (aree prevalentemente residenziali).
- Nel territorio comunale la parte nord presenta caratteristiche geomorfologiche tali da poter rientrare nella classe I (aree particolarmente protette). In particolare si rileva una accentuata pendenza del territorio con una conformazione valliva, la presenza di aree prevalentemente boscate, anche se in progressivo abbandono vista la difficoltà di un suo sfruttamento economicamente redditizio, il sussistere di vincoli di natura varia (vincolo idrogeologico, in parte vincolo paesaggistico, aree di dissesto, ecc.), l'impossibilità pratica di destinare tali aree a coltivazioni agricole diverse da quelle boschive, la pressoché totale assenza di edifici.

RELAZIONE GENERALE

- Nella zona periferica al centro del paese (intesa come capoluogo), lungo la S.P. 69 “Lusianese” è inoltre prevista l’unica zona che per la presenza di insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni (ai sensi dello strumento urbanistico è fattibile per ogni insediamento la presenza del solo alloggio per il custode od il proprietario) rientra nella tipologia di classe V.
- Per le caratteristiche del territorio e la sua conformazione/edificazione urbanistica non si sono rilevate condizioni per cui si possano individuare zone né di classe IV né di classe VI.
- **FASCE DI TRANSIZIONE:** nelle zone ove vi sia la presenza di classi non conseguenti sono state previste le fasce di transizione di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, al fine di consentire il graduale passaggio dal disturbo acustico da quello della zona di classe superiore a quello di classe inferiore. La Amministrazione, in relazione alla specifica situazione territoriale, ha previsto che dette fasce di transizione potessero ricadere totalmente nella zona di classe superiore od in quella inferiore od a cavallo delle stesse. Gli indirizzi dell’Amministrazione sono riassunti nella tavola grafica.
- **INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO:** le fasce di rispetto per le infrastrutture di trasporto sono state limitate alle sole arterie di tipo provinciale (S.P. n° 69 “Lusianese” ed S.P. n° 91 “Farneda”) che attraversano il territorio comunale e, nella zona del capoluogo, si intersecano. In particolare per la S.P. n° 91 “Farneda”, si è rilevato che recentemente l’Amministrazione Provinciale ha posto il divieto di transito ai mezzi pesanti e ciò ha già apportato conseguenti benefici connessi ad una notevole riduzione del “rumore”. Le arterie di tipo comunale supportano il traffico locale per la mobilità tra gli insediamenti dislocati nel territorio comunale, per il traffico pendolare (la maggior parte dei residenti è occupata esternamente a Salcedo), per i collegamenti con il centro del paese. Alcune arterie comunali – proprio per la scarsità del traffico e le loro caratteristiche (pendenze, falsipiani, ecc.) – sono, per contro, molto frequentate da ciclisti. Si deve in ogni caso rilevare che tutte le arterie presenti sul territorio (S.P. e comunali), ai sensi del vigente D. Leg.vo n° 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) rientrano nella tipologia “F” (strade locali). La fascia di rispetto conseguente è stata posta in mt. 30.

RELAZIONE GENERALE

7. INDICE

Articolo		OGGETTO	Pagina	
1		Premesse	2	
2		Quadro normativo di riferimento	4	
3		Definizioni specifiche	6	
	3.1	Definizione delle classi acustiche	9	
	3.2	Fasce territoriali di pertinenza acustica	12	
4		Inquadramento territoriale	14	
	4.1	Descrizione generale	14	
	4.2	Mobilità	15	
5		Classificazione acustica del territorio	17	
	5.1		Classificazione acustica preliminare	17
		5.1.1	La classificazione diretta delle zone di tipo I – V – VI	18
		5.1.2	La classificazione indiretta delle zone di tipo II – III – IV	18
	5.2	Indagine fonometrica	19	
	5.3	Situazioni di criticità	19	
	5.4	Classificazione acustica definitiva	19	
	5.41		Classificazione diretta delle zone di tipo I – V – VI	19
		5.4.1.1	Classe I	19
		5.4.1.2	Classe V	20
		5.4.1.3	Classe VI	20
	5.4.2		Classificazione indiretta delle zone di tipo II – III – IV	20
		5.4.2.1	Classe II	20
		5.4.2.2	Classe III	20
		5.4.2.3	Classe IV	21
	5.4.3	Aree di particolare utilizzo	21	
	5.4.4	Fasce di transizione tra aree con classi non successive	22	
5.4.5		Fasce di rispetto delle infrastrutture stradali	22	
	5.4.5.1	Infrastrutture stradali di nuova realizzazione	23	
6		Conclusioni	24	
7		Indice	25	